

(N. 2497)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1952

Autorizzazione alla spesa di lire 10 milioni per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Vicenza

ONOREVOLI SENATORI. — Allorchè, cessata la guerra, si manifestò pressante la necessità di provvedere alla ricostituzione della economia nazionale e lo Stato intervenne con una massa ingente di finanziamenti, il Ministero della agricoltura e delle foreste, per assicurare l'attuazione dei vasti programmi di propria competenza prese a riorganizzare i servizi ed a potenziare gli organi periferici col dotarli sia di mezzi materiali adeguati ai più vasti compiti sia di nuovo personale.

Ciò avrebbe richiesto anche un ampliamento delle sedi: ma, ragioni di economia connesse con la carenza di locali quasi ovunque, indussero gli Ispettorati a continuare ad operare anche in condizione di saturazione di ambienti

profittando del fatto che il personale tecnico impiega quasi tutte le giornate di lavoro in sopraluoghi di campagna.

Quando, però, a seguito della soppressione dell' U.N.S.E.A., parte del personale di quell'ufficio venne assegnato al Ministero dell'agricoltura, molti Ispettorati si trovarono assolutamente costretti a provvedere per una nuova sede superando difficoltà di reperimento di locali idonei e sostenendo oneri considerevolmente maggiori per canoni di affitto.

Di fronte alla necessità di ampliare la propria sede è venuto a trovarsi anche l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza.

Per quest'Ufficio sussiste però la possibilità di una soluzione diversa, molto conveniente,

poichè una parte del fabbricato sito in via Porti 17, in cui ha sede l'Ispettorato, è stata posta in vendita dall'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, proprietaria, al prezzo di lire 10 milioni riconosciuto congruo dagli organi tecnici-erariali.

Con l'acquisto di tale porzione di fabbricato, costituita da 45 vani e di un'area adiacente di 1,20 are, l'Ispettorato provinciale della agricoltura di Vicenza verrebbe ad avere una sede stabile, idonea alle esigenze dei suoi servizi, e l'Amministrazione si troverebbe svincolata per l'avvenire dal pagamento di onerosi canoni di affitto il cui ammontare, nel periodo di otto o dieci anni, supererebbe sicuramente il prezzo oggi corrisposto per ottenere la proprietà dell'immobile. Ciò senza considerare che i vani esuberanti alle necessità dell'Ispettorato potrebbero essere dati in locazione ad altri

uffici operanti nel campo dell'agricoltura, come il Comitato per la caccia, la sezione U.M.A., il Consorzio stazioni taurine, con l'ulteriore vantaggio di raccogliere nello stesso palazzo le sedi di più uffici agrari.

Con l'unito disegno di legge si prevede, pertanto, l'autorizzazione alla spesa di lire 10 milioni per consentire al Ministero delle finanze, sul cui stato di previsione essa verrebbe iscritta, di procedere all'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Ispettorato provinciale della agricoltura di Vicenza.

Per la provvista di fondi è prevista una corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 27 - spese per il funzionamento degli organi compartimentali e provinciali - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da iscriverne al capitolo 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52, per l'acquisto di immobile da destinare a sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza.

Art. 2.

Alla copertura della spesa autorizzata col precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 27 « Spese per il funzionamento degli organi compartimentali e provinciali » - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.